

Codice A1610A

D.D. 13 ottobre 2015, n. 451

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. SANFRONT, GAMBASCA, REVELLO, PAGNO, VERZUOLO (CN) - Richiedente: Societa' Calcinere S.r.l. - Lavori di rimozione degli elettrodotti della linea elettrica dimessa di 70 kv di proprieta' della Calcinere S.r.l. (ex linea Burgo). Autorizzazione paesaggistica

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente

Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Ing. Stefano Rigatelli
(ex l.190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

Data

Protocollo /A16.10A

Classificazione 11.100.31835/2015C

Rif. n. 23247/A16030 del 21/07/2015

Rif. n. 23774/A16030 del 24/07/2015

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comuni: SANFRONT (CN), GAMBASCA (CN), REVELLO (CN), PAGNO (CN),
VERZUOLO (CN)
Intervento: Lavori di rimozione degli elettrodotti della linea elettrica dimessa di 70
Kv di proprietà della Calcinere S.r.l. (ex linea Burgo)
Istanza: Società Calcinere S.r.l.

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta attraverso posta certificata dalla Società Calcinere S.r.l. in data 21/07/2015, nostro prot. n. 23247, con nota del 15/07/2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

vista la copia cartacea della medesima documentazione, pervenuta in data 24/07/2015, nostro prot. 23774,

considerato che gli interventi previsti consistono nello smantellamento degli elettrodotti della linea dimessa di 70 kV di proprietà Calcinere S.r.l., ricadente nei seguenti comuni:

- Sanfront (CN): n. 13 elettrodotti (Fg. 15 Mapp. 183-364-655-794, Fg. 16 Mapp. 935-112/620-511/99-154-261-289-425) ricompresi all'interno della perimetrazione del D.M.

Classificazione 11.100.31835/2015A

- 01/08/1985 "Zona del Massiccio Monte Bracco" e nella fascia dei 150 m del Fiume Po e Torrente Albetta;
- Gambasca (CN): n. 6 elettrodotti (Fg. 1a Mapp. 461-47, Fg 1b Mapp. 815-159, Fg. 2 Mapp. 46-40) ricadenti nella fascia dei 150 m del Fiume Po e nel Parco del Po – tratta cuneese;
 - Revello (CN): n. 8 elettrodotti (Fg. 49 Mapp. 96-92-252-51; Fg. 51 Mapp. 346-223-57/58-125/173-168) ricadenti in area boscata;
 - Pagno (CN): n. 16 elettrodotti (Fg. 2 Mapp.31-113-165-207, Fg. 4 Mapp. 7-356-66, Fg. 5 Mapp. 150/151-332, Fg. 6 Mapp. 330-308-309, Fg. 7 Mapp. 146-226-138-168) ricadenti all'interno della perimetrazione del D.M. 01/08/1985 "Zona del Massiccio Monte Bracco", nella fascia dei 150 m del Torrente Bronda e in area boscata;
 - Verzuolo (CN): n. 11 elettrodotti (Fg. 1 Mapp. 369-139, Fg. 2 Mapp. 351-17-113-110, Fg. 13 Map. 49, Fg. 12 Mapp. 100-486/487) ricadenti in area boscata.

L'intervento previsto prevede lo smantellamento della suddetta linea con rimozione della struttura in carpenteria metallica degli elettrodotti e taglio dei basamenti di fondazione in c.a. a filo pavimentazione o sottosuolo con franco di terreno di profondità variabile a seconda della conformazione del terreno.

Verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442 del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c), f) e g) del D.Lgs 42/2004,

accertato che l'intervento proposto, ricadente parzialmente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 01/08/1985 avente per oggetto: "Zona del Massiccio del Monte Bracco sito nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello", appare coerente con le specifiche prescrizioni

Classificazione 11.100.31835 /2015A

d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

preso atto che lo smantellamento della linea ad alta tensione esistente costituisce un indubbio elemento migliorativo degli aspetti di panoramicità e varietà paesaggistica, riconosciuti in modo particolare dal D.M. 01/08/1985 "Zona del Massiccio del Monte Bracco", eliminando strutture di disturbo visivo rispetto a visuali panoramiche percepibili da strade e belvedere,

considerato che gli interventi prevedono il ripristino allo stato originario del sedime occupato dagli elettrodotti,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località ma ne costituiscono un miglioramento dell'integrità visiva,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che si preveda, al termine dei lavori, il ripristino morfologico e vegetazionale dei sedimi interessati dal cantiere.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali

Classificazione 11.100.31835 /2015A

o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore
Arch. *Elisa Olivero*

Il Dirigente del Settore
Arch. *Giovanni Paludi*



*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

Torino, 4/9/2015
 Alla REGIONE PIEMONTE
 Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
 Via Avogadro n. 30
 10121 TORINO

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
 LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA,
 CUNEO, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E
 VERCELLI



Prot. n. 12730 - 34-10.05/731

All.
 Rif. prot. n. 11896 del 26/08/2015

Risposta al foglio del. 11/08/2015 n. 25678

OGGETTO: **SANFRONT-GAMBASCA-REVELLO-PAGNO-VERZUOLO (CN) – Ex Linea
 dismessadi 70kV - D. Lgs. 22/01/2004 n°42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del
 Paesaggio” Parte III - Intervento: Lavori di rimozione degli elettrodotti della linea
 elettrica dimessa di proprietà della Calcinere - Istanza: CALCINERE S.r.l. – Parere
 vincolante ai sensi dell’art. 146 comma 5**

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in
 oggetto dalla Regione Piemonte per conto della SOCIETA' CALCINERE S.r.l. per lavori di
 rimozione degli elettrodotti della linea elettrica dimessa 70kW.

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III
 del D.lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto inoltre il parere e l'accluso verbale della Commissione locale per il Paesaggio;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del
 comma 7 del citato articolo di legge;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di
 vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime parere **favorevole**, come da condizioni
 espresse dalla Commissione Locale per il Paesaggio, all'intervento proposto.

Si trattiene agli atti copia della documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del
 provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Luigia Papotti

Il Responsabile dell'Istruttoria
 Arch. Silvia Gozzola